

Cos'è

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile) il TFR maturato fino a quel momento spetta ai familiari.

A chi è rivolto

L'indennità spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Come funziona

Quando non vi è accordo tra gli aventi diritto, il TFR è ripartito secondo il bisogno di ciascuno, in base a quanto disposto dal Giudice al quale si è fatto ricorso. In assenza di tali beneficiari, il TFR è attribuito agli eventuali eredi testamentari o, se non c'è testamento, agli eredi legittimi.

In caso l'iscritto deceda dopo la cessazione dal servizio, la somma maturata a titolo di TFR, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.

L'indennità **non può essere richiesta** ed è liquidata d'ufficio senza bisogno di domanda.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.